

Determinazione 29 gennaio 2025

Aggiornamento della remunerazione spettante, ai sensi della deliberazione 558/2018/R/efr, nel caso di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nelle isole non interconnesse che entrano in esercizio a partire dal 1 gennaio 2025

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- la direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 16 febbraio 2016 (di seguito: decreto interministeriale 16 febbraio 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017 (di seguito: decreto ministeriale 14 febbraio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato WACC 2016-2021 o TIWACC 2016-2021);
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2017, 614/2017/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2018, 558/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 558/2018/R/efr), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/com (di seguito: deliberazione 639/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato WACC 2022-2027 o TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/com (deliberazione 513/2024/R/com), e il relativo Allegato A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale 27 dicembre 2018, DMEA/EFR/7/2018 (di seguito: determinazione DMEA/EFR/7/2018);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale 26 gennaio 2022, DMEA/EFR/1/2022 (di seguito: determinazione DMEA/EFR/1/2022).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha definito le condizioni e le modalità per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole non interconnesse attraverso energia prodotta da fonti rinnovabili; per ciascuna delle medesime isole, l'Allegato 1 al medesimo decreto ministeriale 14 febbraio 2017 individua obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili da raggiungere entro il 31 dicembre 2020 in relazione a:
 - installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il *solar cooling*. Concorre a tale obiettivo anche l'installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;
 - installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica isolana, alimentati dalle fonti rinnovabili disponibili localmente. I medesimi impianti di produzione possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica, ovvero possono immettere in rete tutta l'energia elettrica prodotta.Gli interventi possono essere eseguiti dai gestori delle reti elettriche delle singole isole ovvero da soggetti terzi;
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati:
 - definisce (articolo 3 e Allegato 2) i requisiti che devono possedere gli impianti di produzione per accedere alle nuove forme di remunerazione di cui al medesimo decreto ministeriale 14 febbraio 2017, nonché le modalità per l'effettuazione dei conseguenti controlli assegnati al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);
 - assegna all'Autorità il compito di definire le modalità di remunerazione degli interventi e di utilizzo dell'energia prodotta (articolo 4) nel rispetto dei principi ivi richiamati;
 - promuove l'ammodernamento delle reti elettriche isolate (articolo 5);
 - promuove la realizzazione di almeno due progetti integrati innovativi che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità del servizio, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale secondo i termini indicati nel medesimo decreto ministeriale 14 febbraio 2017 (articolo 6);
 - definisce le condizioni per eventuali cumulabilità degli incentivi (articolo 7);
 - definisce, nel caso dell'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, semplificazioni autorizzative qualora i medesimi impianti di produzione siano installati aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (articolo 8);
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prevede che, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, la nuova remunerazione:
 - spetti solo all'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore

- della deliberazione recante i valori della remunerazione stessa (deliberazione 558/2018/R/efr), compresi i potenziamenti e le riattivazioni;
- non trovi applicazione per gli impianti di produzione realizzati ai fini del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
 - nel caso in cui un'isola sia interconnessa alla rete elettrica nazionale, sia riconosciuta limitatamente agli impianti di produzione che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell'interconnessione;
 - il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prevede che, nel caso di impianti di produzione di energia termica, la nuova remunerazione spetti:
 - all'energia termica prodotta da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda sanitaria e per il *solar cooling* entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione recante i valori della remunerazione stessa (deliberazione 558/2018/R/efr);
 - alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria entrate in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione recante i valori della remunerazione stessa (medesima deliberazione 558/2018/R/efr);
 - il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha assegnato all'Autorità molteplici compiti, tra cui, in particolare:
 - la definizione della remunerazione degli interventi e dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 4, comma 1);
 - la definizione delle modalità con le quali le risorse per l'applicazione degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto ministeriale trovano copertura per il tramite della componente tariffaria UC₄, ora elemento AUC_{4RIM} della componente tariffaria AR_{IM} (articolo 8, comma 4).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha stabilito obiettivi minimi di sviluppo dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili da raggiungere entro il 31 dicembre 2020;
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha previsto, inoltre, che con successivi decreti fossero stabiliti gli ulteriori obiettivi per il periodo 2021-2025 e per il periodo 2026-2030 e definite le relative modalità di raggiungimento, compresi i progetti integrati innovativi;
- non sono ancora stati approvati, in particolare, i decreti, richiamati nel precedente punto, finalizzati a stabilire gli ulteriori obiettivi per il periodo 2021-2025;
- il recente decreto legislativo 199/21, attuando la direttiva 2018/2001 in relazione alla promozione dell'uso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, prevede che con uno o più decreti del Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali (ora Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Forestale) per gli aspetti di propria competenza, siano definite le modalità e i relativi incentivi per l'implementazione dei sistemi di incentivazione disciplinati dal medesimo decreto legislativo 199/21;

- i futuri decreti ministeriali richiamati nel precedente punto definiranno il quadro generale dei sistemi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili che troveranno applicazione per i futuri impianti di produzione.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 558/2018/R/efr e il relativo Allegato A, ha dato attuazione al decreto ministeriale 14 febbraio 2017 individuando, tra l’altro, la remunerazione per l’energia elettrica e l’energia termica prodotte da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili realizzati nelle isole non interconnesse ed entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione (14 novembre 2018);
- con particolare riferimento agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la deliberazione 558/2018/R/efr e il relativo Allegato A prevedono che:
 - la remunerazione dell’energia elettrica prodotta sia assicurata per un periodo di 20 anni e sia di tipo *feed in tariff* per la quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete (remunerazione omnicomprensiva pari alla cosiddetta “tariffa base”) e di tipo *feed in premium* per la quota di energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito (pari alla differenza tra l’energia elettrica prodotta netta e l’energia elettrica immessa in rete). La remunerazione del predetto *feed in premium* è calcolata come differenza tra la “tariffa base” e il valore attribuito all’energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito tenendo conto dei prezzi di mercato dell’energia elettrica;
 - il produttore, all’atto della richiesta presentata al GSE per l’accesso alla remunerazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili prevista dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, possa scegliere tra le seguenti due alternative di “tariffa base”:
 - a) una “tariffa base” pari al costo evitato efficiente (prodotto tra il consumo specifico efficiente e il costo unitario del combustibile relativo alla singola isola) espresso in €/MWh (Tabella 1 dell’Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr). Tale “tariffa base” non può essere inferiore a un valore minimo e superiore a un valore massimo differenziati per classi di potenza, ma non per fonte, e costanti per l’intero periodo di diritto alla remunerazione (Tabella 2 dell’Allegato A alla medesima deliberazione 558/2018/R/efr);
 - b) una “tariffa base” costante per l’intero periodo di diritto alla remunerazione e differenziata per classi di potenza e per gruppi di isole (Tabella 3 dell’Allegato A alla medesima deliberazione 558/2018/R/efr);
 - in relazione agli impianti solari termici, la remunerazione spettante sia pari al minimo tra il valore di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr e il 65% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’impianto di produzione, come definita e verificata dal GSE applicando le medesime modalità di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016;
- i valori delle “tariffe base” di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 dell’Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr (valori funzionali all’individuazione della remunerazione spettante all’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), nonché i valori di cui alla Tabella 4 del

medesimo Allegato A (remunerazione spettante agli impianti solari termici) sono stati definiti come meglio dettagliato nella parte introduttiva della medesima deliberazione, assumendo un valore del WACC (pari a 5,31%) calcolato utilizzando i valori dei parametri base previsti dal TIWACC 2016-2021 per il triennio 2016-2018 a eccezione de:

- il livello di *gearing* g , pari al rapporto tra il capitale di debito (D) e la somma di capitale proprio (E) e capitale di debito (D+E), assunto pari a 0,8;
- il termine β^{asset} , misura del rischio sistematico depurato dall'effetto derivante dalla struttura finanziaria e dal livello di indebitamento delle imprese, assunto pari a 0,429;
- la deliberazione 558/2018/R/efr e il relativo Allegato A prevedono, inoltre, che i valori delle “tariffe base” di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 dell’Allegato A alla medesima deliberazione, nonché i valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato A siano oggetto di revisione automatica, effettuata dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (ora Direzione Mercati Energia) dell’Autorità, a fronte di eventuali aggiornamenti dei parametri che compongono il WACC, fermi restando i valori dei termini g e β^{asset} poiché questi ultimi sono stati individuati come mediamente rappresentativi degli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse; i valori rivisti sono applicati solo agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente alle medesime revisioni;
- la deliberazione 558/2018/R/efr e il relativo Allegato A prevedono, altresì, che i valori di cui ai precedenti punti siano soggetti, previa consultazione, a complessiva revisione su base triennale; e che, anche in tale caso, i valori ridefiniti siano applicati solo agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che entreranno in esercizio da una data, da definirsi, successiva alla revisione e tale da consentire di completare gli investimenti già avviati.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 639/2018/R/com, ha effettuato l’aggiornamento infra-periodo, relativo al triennio 2019-2021, dei valori dei parametri base del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del TIWACC 2016-2021, nonché del livello di *gearing*, secondo le previsioni dell’articolo 6 del TIWACC 2016-2021;
- conseguentemente, con la determinazione DMEA/EFR/7/2018, sono stati aggiornati, come previsto dall’articolo 5, comma 5.8, lettera a), e dall’articolo 11, comma 11.5, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, i valori delle “tariffe base” di cui alla Tabella 2, alla Tabella 3 e i valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 4 dell’Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, utilizzando un valore del WACC pari a 5,71%;
- con la medesima determinazione DMEA/EFR/7/2018 è stato previsto che i valori aggiornati trovino applicazione nel caso di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nelle isole non interconnesse e ammessi a beneficiare della

remunerazione di cui alla deliberazione 558/2018/R/efr e al relativo Allegato A che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio 2019;

- l’Autorità, con il TIWACC 2022-2027, ha approvato i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027;
- conseguentemente, con la determinazione DMEA/EFR/1/2022, sono stati aggiornati, come previsto dall’articolo 5, comma 5.8, lettera a), e dall’articolo 11, comma 11.5, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, i valori delle “tariffe base” di cui alla Tabella 2, alla Tabella 3 e i valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 4 dell’Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, utilizzando un valore del WACC pari a 5,25%;
- con la medesima determinazione DMEA/EFR/1/2022 è stato previsto che i valori aggiornati trovino applicazione nel caso di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nelle isole non interconnesse e ammessi a beneficiare della remunerazione di cui alla deliberazione 558/2018/R/efr e al relativo Allegato A che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio 2022.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 513/2024/R/com, ha aggiornato i valori di alcuni parametri base del WACC previsti dal TIWACC 2022-2027 per il sub-periodo 2025-2027;
- i valori dei parametri base del WACC previsti dal TIWACC 2022-2027 per il sub-periodo 2025-2027 (come aggiornati dalla deliberazione 513/2024/R/com), da utilizzare per l’aggiornamento dei valori di cui alla Tabella 2, alla Tabella 3 e alla Tabella 4 dell’Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, sono i seguenti:
 - $RF_p^{nominal}$ pari a 2,78%;
 - isr_p pari a 2,26%;
 - ia_p pari a 1,9%;
 - CRP_p pari a 1,32%;
 - T_p pari a 29,8%;
 - tc_p pari a 24,0%;
- l’utilizzo dei valori dei parametri base del WACC di cui al precedente punto, nonché dei valori di $gearing\ g$ (pari a 0,8) e β^{asset} (pari a 0,429) comporta che il valore aggiornato del WACC da utilizzare ai fini dell’aggiornamento dei valori della Tabella 2, della Tabella 3 e della Tabella 4 dell’Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr sia pari a 5,53% (in sostituzione del precedente valore pari a 5,25%).

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare, come previsto dall’articolo 5, comma 5.8, lettera a), e dall’articolo 11, comma 11.5, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, i valori delle “tariffe base” di cui alla Tabella 2, alla Tabella 3 e i valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 4 dell’Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, utilizzando il valore del WACC pari a 5,53%;

- prevedere che i medesimi valori aggiornati trovino applicazione nel caso di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nelle isole non interconnesse e ammessi a beneficiare della remunerazione di cui alla deliberazione 558/2018/R/efr e al relativo Allegato A che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio 2025;
- effettuare il completo aggiornamento previsto dall'articolo 5, comma 5.8, lettera b), e dall'articolo 11, comma 11.5, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr solo a seguito della definizione delle modalità e dei relativi incentivi per l'implementazione dei sistemi di incentivazione disciplinati dal decreto legislativo 199/21, come indicato dal Collegio dell'Autorità nella riunione del 28 gennaio 2025

DETERMINA

1. I valori delle “tariffe base” di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr da applicare nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati nelle isole non interconnesse e ammessi a beneficiare della remunerazione di cui alla deliberazione 558/2018/R/efr e al relativo Allegato A che entrano in esercizio a partire dal 1 gennaio 2025 sono riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 3 allegata alla presente determinazione.
2. I valori della remunerazione spettante di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr da applicare nel caso di impianti solari termici realizzati nelle isole non interconnesse e ammessi a beneficiare della remunerazione di cui alla deliberazione 558/2018/R/efr e al relativo Allegato A che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio 2025 sono riportati nella Tabella 4 allegata alla presente determinazione.
3. La presente determinazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 gennaio 2025

Il Direttore

Tariffe base 2025-2027		
Potenza nominale impianto [kW]	Valore minimo tariffa base [€/MWh]	Valore massimo tariffa base [€/MWh]
$0,5 \leq P \leq 6$	149,4	213,8
$6 < P \leq 20$	135,8	196,0
$20 < P \leq 200$	126,5	180,5
$P > 200$	118,2	164,3

Tabella 2

Tariffe base 2025-2027 [€/MWh]					
Potenza nominale impianto [kW]	Lampedusa Linosa Pantelleria	Alicudi Flicudi Marettimo Panarea Salina Stromboli	Levanzo Lipari Ustica Vulcano	Capraia Capri Giglio Ponza Tremiti Ventotene	Favignana
$0,5 \leq P \leq 6$	168,9	195,0	173,8	190,4	156,9
$6 < P \leq 20$	153,9	178,8	158,5	173,5	142,7
$20 < P \leq 200$	142,8	164,7	147,0	160,9	132,9
$P > 200$	131,5	149,8	135,3	148,2	124,2

Tabella 3

Tipologia impianto con pannelli solari termici	Tariffa incentivante riconosciuta 2025-2027 [€]
Circolazione naturale	267 * S
Circolazione forzata e altre tipologie	727 * S

S è la superficie dei pannelli solari, espressa in m², come definita dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016, cioè la superficie lorda Ag come precisata nel documento del GSE “Regole applicative del D.M. 16 Febbraio 2016”

Tabella 4